



## CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE

### Convenzione per la gestione dell'impianto sportivo comunale di via Turati.

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso il \_\_\_\_\_ in  
Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_,

TRA

il Comune di San Donà di Piave, CODICE FISCALE 00625230271, PARTITA I.V.A. 00397210279, che per brevità sarà denominato "Comune", rappresentato ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ presso la cui Sede è domiciliato per ragioni d'ufficio, il quale interviene in nome, per conto e in rappresentanza del Comune predetto e non in proprio;

E

....., con sede a ..... via ..... n. , P.IVA n. ....in seguito denominata "Concessionario" nella persona del Presidente Signor .....

#### PREMESSO CHE:

- Il Comune è proprietario dell'impianto sportivo di Via Turati, la cui convenzione è scaduta;
- Con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato indetto il bando, stabilite le condizioni per l'aggiudicazione e approvato il testo della convenzione per la gestione dell'impianto sportivo;
- il Dirigente del Settore \_\_\_\_\_ con proprio atto di determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato gli esiti del bando, aggiudicando la gestione a.....;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### Articolo 1

#### OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto del presente capitolato è la concessione in gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale di Via Turati.

Il concessionario è tenuto a provvedere alla custodia dell'impianto sportivo comunale concesso e alla sua gestione per finalità sportive, sia dilettantistiche che ludiche, amatoriali ed agonistiche. La gestione deve tendere a massimizzare l'utilizzo degli impianti da parte della collettività locale. La struttura potrà altresì essere utilizzata, oltre che per le attività sportive, anche per attività sociali, culturali e ricreative, compatibilmente con le caratteristiche delle strutture stesse.

Tutte le spese di gestione e conduzione dell'impianto sono a carico del concessionario. Tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione degli impianti spettano al concessionario, ivi compresi quelli eventualmente derivanti da spettacoli pubblici, dall'uso degli spazi pubblicitari interni e dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

##### Articolo 2

#### PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA

1. I verbali di consistenza dell'impianto oggetto della presente procedura di selezione, sono allegati al presente capitolato e ne costituiscono parte integrante.
2. Lo stato dell'Impianto Sportivo e delle relative dotazioni sarà verificabile in sede di sopralluogo preliminare alla formulazione dell'offerta.
3. Una volta espletate le procedure di gara ed individuato il concessionario, si redigerà un verbale di presa in carico, sottoscritto da entrambe le parti, con il quale il Concessionario assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trova, sia dal punto di vista strutturale sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere, richiamando il verbale di consistenza di cui al comma 1 in assenza di variazioni.
4. Il verbale di consistenza dell'impianto viene aggiornato nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche come disciplinati dal successivo art 8.
5. Alla riconsegna della struttura, che deve essere lasciata libera da attrezzature e cose in possesso del Concessionario, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti analogo verbale di cui al precedente punto 3., con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario con detrazione dal Deposito Cauzionale di cui all'art. 18. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

### Articolo 3

#### **DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

La durata della Concessione dell'impianto sportivo è stabilita in anni 10 (dieci). La gestione decorre dal \_\_\_\_\_ e scade il \_\_\_\_\_.  
E' esclusa la proroga tacita.

Qualora durante il periodo di affidamento il concessionario esegua significativi interventi di miglioria o manutenzione straordinaria preventivamente autorizzati e approvati dall'Amministrazione Comunale, la durata potrà essere modificata, commisurando la proroga al valore dell'intervento per consentire un equo ammortamento della relativa spesa. Le opere e gli interventi eseguiti resteranno di proprietà del Comune di San Donà di Piave.

### Articolo 4

#### **ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento della struttura assegnata e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione ed in particolare si assume l'onere:

- a. delle manutenzioni secondo quanto previsto dal successivo art.5;
- b. delle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive;
- c. della manutenzione e pulizia delle aree scoperte e delle aree verdi di pertinenza, compresa potatura di alberi, siepi, arbusti e cespugli, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme comunali vigenti;
- d. dell'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso;
- e. di garantire, per almeno due ore al giorno e per sei giorni a settimana, l'apertura e la custodia dell'area adibita al campo da calcio, con accesso libero e gratuito (si veda l'art. 9 lettera c), salvo diversi accordi che interverranno con l'Amministrazione Comunale e dandone adeguata informazione all'utenza;
- f. degli adempimenti in materia di sicurezza. Il concessionario è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". In base alla normativa richiamata al "datore di lavoro" spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi
- la predisposizione del piano d'emergenza
- la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio e pronto soccorso,
- la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario,
- le prove di evacuazione in caso di emergenza
- la segnalazione all'Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria degli immobile, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa.
- la verifica periodica degli impianti a terra così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto.
- la verifica delle avvenute comunicazione delle iniziative alle forze dell'ordine.
- il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza
- i controlli periodici degli estintori e in generale di tutti i sistemi antincendio presenti nell'impianto;
- il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa.

Il concessionario provvederà a volturare il certificato prevenzioni incendi o ad acquisirlo in caso di mancato rilascio;

g. di informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal "Piano della Sicurezza", dai Regolamenti comunali e dalla presente Concessione. Tali documenti dovranno essere conservati nell'impianto e, a richiesta, essere accessibili all'utenza;

h. di adempiere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il Concessionario risponde in, ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;

i. della tenuta in perfetta efficienza del locale pronto soccorso (se presente) e di dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;

j. di provvedere alla volturazione, a nome della Società, di tutte le utenze come previsto nell'Avviso Pubblico;

k. di provvedere all'acquisizione dell'eventuale licenza di pubblico spettacolo ove necessaria;

l. di consentire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale del Comune addetto al controllo;

m. degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;

n. degli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali;

o. di comunicare il nominativo del terzo responsabile per la conduzione della caldaia (se superiore a 35 kw) e di eventuali altri impianti tecnologici di cui è dotato l'impianto;

p. di inviare, entro il mese di settembre di ogni anno, al Servizio Sport del Comune di San Donà di Piave una copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonché una relazione sull'attività svolta completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne fa formale contestazione al concessionario mediante raccomandata A.R. o PEC, intimando l'eliminazione e il ripristino di dette inadempienze in relazione alla gravità dell'adempimento stesso ed applicherà, ove previsto, le relative sanzioni amministrative.

## Articolo 5

### **MANUTENZIONE ORDINARIA**

1. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che quelli su guasti, necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene: il Concessionario si assume la manutenzione come definita dall'art. 3 del DPR 380/2001 e successive modificazioni.

2. Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi di competenza, essi risultano essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
- c) rifacimento dei manti di copertura in erba sintetica quando usurati e non più idonei a garantire la sicurezza nell'utilizzo;
- d) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- e) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, ad esclusione di interventi che comportano opere murarie;
- f) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese manutenzione dei gruppi elettrogeni;
- g) verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- h) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti;
- i) riparazione della rete di recinzione e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- j) manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- k) riparazione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, etc.;
- l) vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
- m) verifica periodica annuale degli impianti elettrici così come richiesta dalla C.P.V.L.P.S., per impianti assimilati a locali di pubblico spettacolo;
- n) verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della A.S.L. multizonale con pagamento dei relativi oneri;
- o) rispetto del Piano Energetico Ambientale Comunale predisposto dall'Amministrazione Comunale;

3. Di ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile soltanto il concessionario che dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni ed ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo dei competenti uffici comunali.

4. Nel caso di inadempienza da parte del Concessionario, l'Amministrazione Comunale può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine, diffida la società concessionaria ad eseguire i lavori entro un termine. In caso di inadempimento reiterato, l'Amministrazione dispone la revoca della concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuarli direttamente con addebito delle relative spese.

5. Il Concessionario dovrà predisporre ed aggiornare regolarmente un Quaderno delle Manutenzioni, in cui annotare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria eseguite nell'impianto sportivo. Entro il mese di settembre di ciascun anno dovrà, altresì, trasmettere all'A.C. una

relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; resta inteso che quest'ultimo potrà essere modificato dall'Amministrazione Comunale nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti. Tale documentazione va trasmessa unitamente a quella richiesta all'art. 4 lettera p.

#### Articolo 6

##### **SPESE DI GESTIONE**

1. Le spese di gestione sono interamente a carico del concessionario, a titolo meramente esemplificativo si indicano le seguenti spese a carico del concessionario:

- a) Spese per custodia, pulizia, funzionamento dell'impianto, attrezzature e servizi annessi;
- b) consumo di gas metano;
- c) consumo di energia elettrica;
- d) consumo di acqua;
- e) utenze telefoniche
- f) pubblicizzazione e promozione delle attività;
- g) spese per il personale necessario per il funzionamento dei vari servizi (direzione, Amministrazione, pulizia, controllo, conduzione impianti, assistenza igienico-sanitaria);
- h) spese inerenti l'abilitazione della struttura (CPI, ecc.)
- i) manutenzione ordinaria;
- j) spese assicurative;
- k) obblighi relativi al pagamento delle tariffe di asporto rifiuti;

2. Il concessionario è inoltre tenuto a volturare a suo totale carico le varie utenze esistenti presso l'impianto entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione e comunque prima della consegna dell'impianto stesso.

#### Articolo 7

##### **LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO**

1. Il gestore potrà eseguire a sua cura e spese ogni intervento di adeguamento, ristrutturazione, miglioria o adattamento che riterrà utile alle proprie esigenze previo consenso scritto del Comune di San Donà di Piave. Gli eventuali lavori dovranno essere progettati e diretti da un tecnico abilitato e realizzati secondo la normativa vigente. E' escluso qualsiasi compenso al gestore per miglioramenti ed addizioni apportate al bene concesso; l'affidatario può realizzare ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative, ogni intervento rimarrà di proprietà del Comune.

2. Il gestore, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette devono essere rimosse e rimarranno di proprietà del gestore.

3. Nel caso in cui il Concessionario svolga lavori senza la necessaria e preventiva autorizzazione dell'amministrazione o senza nulla-osta, le licenze e le autorizzazioni previste dalla normativa per la realizzazione, l'Amministrazione si riserva di valutare l'opportunità e gli aspetti tecnici degli interventi apportati e chiedere il ripristino delle condizioni precedenti agli interventi realizzati.

4. Gli interventi di innovazione e miglioramento inseriti nella domanda di partecipazione alla gara costituiscono obbligo da parte del concessionario alla loro realizzazione.

#### Articolo 8

##### **INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI**

1. Il Comune potrà procedere ad interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto durante il periodo di concessione, in base a quanto previsto nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche,

concordando con il concessionario il periodo in cui eseguire tali interventi, in modo da ridurre al minimo l'interferenza con l'attività sportiva dello stesso;

2. Qualora il Comune, in caso di calamità naturali, rischi per la sicurezza dell'impianto o qualunque altra causa di necessità ed urgenza indipendente dalla volontà del Comune stesso, ravvisasse la necessità di eseguire interventi imprevisi e non differibili sull'impianto, invierà comunicazione scritta al Concessionario, motivando il carattere di necessità ed urgenza dell'intervento e comunicando la data inizio lavori e la data stimata di fine lavori;

3. Qualora, per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1. e 2. l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile, il concessionario avrà diritto ad una riduzione del canone annuo, calcolata in proporzione del periodo di mancato utilizzo dell'impianto da parte del concessionario. Nessun'altra indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesta dal concessionario al Comune.

## Articolo 9

### **SERVIZI DI SUPPORTO**

1. Il Concessionario, all'interno dell'impianto oggetto della convenzione, può:

a. effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande quale attività congiunta a quella sportiva prevalente, attraverso la gestione di un pubblico esercizio e/o mediante distributori automatici;

b. aprire uno spaccio interno per la vendita al dettaglio, esclusivamente di articoli sportivi strettamente correlati alle attività sportive praticate all'interno dell'impianto;

c. mettere a disposizione di terzi l'impianto per attività sportive, ricreative, culturali, sociali, di svago e intrattenimento. Il relativo compenso sarà quantificato direttamente dal gestore, in funzione dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. Per quanto riguarda l'area adibita a campo da calcio, il concessionario dovrà consentire l'accesso libero e gratuito, per almeno due ore al giorno. Oltre questo orario minimo, è data facoltà al gestore di dare in utilizzo a pagamento il campo da calcio, anche con possibilità di utilizzo degli spogliatoi;

2. Tutte le pratiche amministrative, fiscali e sanitarie relative alla gestione delle attività di cui sopra sono a carico del Concessionario ed avranno validità limitatamente al periodo di durata della concessione.

3. In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio dell'attività di supporto può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e non, relativi a sopra citati esercizi.

5. E' fatto obbligo al Concessionario di esporre, in modo ben visibile all'utenza, il listino prezzi delle attività di cui al comma 1, lettere a. e b.

6. E' fatto obbligo al concessionario di comunicare annualmente all'Ufficio Sport gli orari di apertura dell'impianto e le tariffe praticate ai fini del comma 1 lettera c **entro il 30 Settembre** di ogni anno.

7. Nella definizione delle tariffe, pur con l'obiettivo di salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, si dovrà prevedere una riduzione della tariffa di utilizzo per i cittadini residenti nel Comune di San Donà di Piave e per le associazioni con sede a San Donà di Piave o iscritte all'Albo dell'Associazionismo del Comune di San Donà di Piave.

## Articolo 10

### **PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO ESPONSORIZZAZIONI**

1. E' consentita ogni forma di pubblicità nel rispetto delle modalità previste dal "Regolamento Comunale per la disciplina della Pubblicità e per l'applicazione del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari" vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa. Il concessionario è comunque responsabile del pagamento del canone ove esso sia previsto dalla normativa in vigore.

2. Il Concessionario è autorizzato ad acquisire sponsorizzazioni concernenti le attività svolte.

## Articolo 11

### **RESPONSABILITÀ**

1. Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.
2. Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'impianto sportivo nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
4. Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo oggetto della convenzione ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.
5. Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.
6. Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

## Articolo 12

### **GARANZIA ASSICURATIVA**

Il Concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre apposita polizza assicurativa R.C.T/O, stipulata con compagnia di assicurazione autorizzata e con i seguenti massimali minimi:

- RCT: massimale minimo di euro 5.000.000 (cinquemilioni) per sinistro che arrechi danni a persone o cose;
- RCO: massimale minimo di euro 3.000.000 (tremilioni) per sinistro per danni verso i Prestatori d'Opera.

La polizza dovrà essere stipulata con esclusivo riferimento all'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della concessione e dovrà avere validità ed efficacia per l'intera durata della concessione stessa.

In alternativa alla stipulazione di specifica polizza, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C.T/O già attivata ed in tal caso produrre una specifica appendice nella quale venga precisato che la polizza in questione copre anche i rischi derivanti dalle attività affidate nonché uno speciale vincolo di una quota del massimale, non inferiore ai limiti minimi suindicati, esclusivamente riferita alla concessione in oggetto.

Il concessionario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

Si precisa che la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale della copertura non esonererà in alcun modo il concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

L'Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

Il Concessionario sarà altresì chiamato a rispondere nel caso di mancata operatività delle coperture assicurative stipulate dall'ente (esclusivamente a garanzia del patrimonio comunale) determinata da fatti imputabili a responsabilità del concessionario.

#### Articolo 13

##### **CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE**

1. Il Comune di San Donà di Piave, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione. A tal fine:

a) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione;

b) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.

2. I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.

3. Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato.

L'Amministrazione, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati con applicazione, se inottemperante, alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni..

#### Articolo 14

##### **SORVEGLIANZA SULL'IMPIANTO E SULLE ATTIVITÀ**

1. Il Concessionario deve vigilare affinché gli utilizzatori e gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; egli ha facoltà di allontanare temporaneamente dall'impianto coloro che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo.

2. Il Concessionario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

#### Articolo 15

##### **ONERI A CARICO DEL COMUNE**

1. E' a carico del Comune, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione, l'onere di assicurare la manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Rimane a carico del Concessionario la manutenzione straordinaria degli interventi di innovazione e miglioramento da esso eseguiti nel corso della convenzione.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di San Donà di Piave.

#### Articolo 16

##### **GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE**

1. La struttura sportiva deve essere messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale gratuitamente per dieci giornate l'anno. Il Concessionario deve rendere disponibile la totalità dell'impianto (compresi parcheggi e dotazioni tecniche varie).

2. Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'evento sportivo o culturale (custodia, squadra di sicurezza, pulizie ordinarie dell'intera struttura utilizzata) e all'occorrenza deve essere liberato da eventuali attrezzature che occupano lo spazio sportivo interessato.

#### Articolo 17

##### **RAPPORTI ECONOMICI**

Il Concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale, entro il 30 Giugno di ogni anno, il canone annuo di €..... quale corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto.



## Articolo 18

### **CAUZIONE DEFINITIVA**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la concessione il Concessionario deve costituire una cauzione definitiva dell'importo di € 10.000,00 (diecimila) costituita alternativamente da:
  - contanti depositati presso la Tesoreria Comunale;
  - fideiussione bancaria;
  - polizza assicurativa.
2. La cauzione può essere utilizzata dal Comune anche in caso di mancati pagamenti relativi ad oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto e attività connesse.
3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune e proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.
4. Detta cauzione rimane vincolata fino al termine degli effetti della concessione e verrà svincolata con determinazione dirigenziale allo scadere del periodo di concessione.

## Articolo 19

### **SUB CONCESSIONI**

1. E' data facoltà al Concessionario di sub-concedere i servizi di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art.9, previa sottoscrizione di un capitolato d'oneri.
2. Il Concessionario, prima della sottoscrizione del capitolato d'oneri, deve ottenere il nulla osta da parte del Servizio Sport.
3. La sub-concessione è comunque operante limitatamente al periodo di concessione dell'impianto.
4. Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio, con particolare riferimento all'osservanza dei requisiti richiesti in ambito di commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e comunque sollevano il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto del subcontratto.

## Articolo 20

### **VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE**

1. Il Concessionario di Gestione è tenuto a informare l'Amministrazione Comunale, tramite raccomandata A/R o Pec, di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.
2. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere data comunicazione al Comune di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

## Articolo 21

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Fermo restando quanto già previsto in materia dai precedenti articoli, nel caso in cui il concessionario non ottemperi ad uno dei seguenti adempimenti contrattuali sarà applicata dalla Amministrazione la corrispondente sanzione indicata:
    - a) gestisca l'impianto ed i servizi a questo collegati secondo un uso diverso o per finalità diverse da quelle contrattuali in mancanza di autorizzazione da parte dell'Amministrazione: per ogni inadempienza € 500,00
    - b) non provveda al pagamento del canone annuo nei termini stabiliti € 250,00;
    - c) in caso di accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse dalle precedenti per ogni inadempienza € 250,00;
- In caso di recidiva le sopra indicate sanzioni verranno applicate in misura doppia.

2. La contestazione e la relativa applicazione delle suddette sanzioni sono esercitate dall'Amministrazione comunale senza bisogno di intimazioni o di costituzioni in mora.
3. Il concessionario dovrà pagare la sanzioni entro 10 giorni dalla contestazione, qualora non si ottemperi il Comune potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### Articolo 22

##### **RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O DECADENZA**

1. Il Comune di San Donà di Piave ha la facoltà di risolvere la concessione di gestione in caso di grave e reiterato inadempimento rispetto agli obblighi contratti con la presente concessione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, quando:
  - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
  - b) si rilevino gravi inadempimenti nella manutenzione ordinaria della struttura.
2. Il Comune comunica al Concessionario la risoluzione tramite lettera raccomandata AR o Pec, con almeno 45 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della concessione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l'obbligo di conduzione dell'impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.

#### Articolo 23

##### **REVOCA**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare la presente concessione per situazioni sopravvenute che la rendano inadeguata a soddisfare l'interesse pubblico.

In caso di revoca della concessione nelle condizioni di cui al presente articolo, il Comune si impegna a riconoscere il valore residuo da ammortizzare della spesa del rifacimento del manto sintetico del campo da calcetto, secondo il piano di ammortamento presentato in sede di gara.

#### Articolo 24

##### **RECESSO**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto", qualora le parti (Comune, Concessionario) intendano recedere prima della scadenza, devono darne preavviso almeno sei mesi prima con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata.

In caso di recesso anticipato da parte del Comune nelle condizioni di cui al presente articolo, il Comune si impegna a riconoscere il valore residuo da ammortizzare della spesa del rifacimento del manto sintetico del campo da calcetto, secondo il piano di ammortamento presentato in sede di gara. Nessun'altra indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesta dal concessionario al Comune.

#### Articolo 25

##### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno esclusivamente utilizzati per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

#### Articolo 26

##### **RINVII**

Per quanto non regolamentato dal presente atto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili.

Articolo 27

**ONERI E SPESE**

Le spese inerenti alla registrazione del presente atto in caso d'uso saranno a carico del Concessionario.

Articolo 20

**FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, foro competente è il Tribunale di Venezia.

Per.....  
Il Presidente  
.....  
.....

Per il Comune di Donà di Piave  
Il Dirigente del II Settore  
Giulio Antonini  
.....

**ALLEGATI**

- 1. Stato di consistenza dell'impianto;
- 2. Estratto Planimetria;
- 3. Piano di utilizzo dell'impianto;
- 4. Piano di conduzione tecnica